



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 13 MARZO 2023

Tassa annuale vidimazione libri sociali 2023 entro il 16 marzo

Entro il 16 marzo 2023 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la **vidimazione dei libri sociali per l'anno 2023**. Le **modalità di versamento** sono distinte **a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo**.

In particolare:

- il **versamento per gli anni successivi al primo va effettuato entro il 16 marzo dell'anno di riferimento utilizzando il modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, indicando il **codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento;
- il **versamento relativo all'anno di inizio attività** (società di capitali costituita dal 1° gennaio 2023) va effettuato utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007** intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento.

5x1000: via alle domande 2023 per Onlus e ASD

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il **calendario delle date per l'iscrizione al 5x1000 da parte delle Onlus e delle ASD**.

In particolare, **dall'8 marzo e fino all'11 aprile 2023**, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al riparto del contributo 5x1000. Sono disponibili sul sito dell'Agenzia anche:

- l'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023 per consultazione,
- l'applicativo per l'iscrizione delle Onlus
- quello per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche (scaricabile anche dal sito del CONI).

Viene specificato inoltre che:

- **gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati** dall'Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) **entro il 20 aprile 2023**.
- **Le correzioni** di eventuali errori possono essere richieste, **non oltre il 2 maggio**.
- **La versione definitiva** degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata **entro il 10 maggio 2023**.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Corrispettivi telematici tardivi: possibile rimediare entro il 31.03

Con Provvedimento n° 61196 del 6 marzo le Entrate ricordano **l'adempimento spontaneo per i soggetti titolari di partita IVA per i quali emergano tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.**

L'Agenzia delle Entrate sta trasmettendo le comunicazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti con le seguenti informazioni (disponibili anche nel cassetto fiscale dello stesso contribuente):

- l'elenco delle fatture emesse oltre i termini
- l'elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente

I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all'agenzia e possono regolarizzare le anomalie formali entro il 31 marzo con le riduzioni sanzionatorie previste dalla tregua fiscale 2023.

Tasso per le agevolazioni alle imprese aggiornato al 1° marzo 2023

È stato pubblicato nella G.U. del 6 marzo 2023 il Decreto ministeriale del 1° marzo 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy che, come ogni anno, stabilisce **l'aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione **delle agevolazioni a favore delle imprese.**

Si ricorda che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 123/1998, l'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua ma anche in ogni caso in cui il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15 % dal tasso vigente in quel momento.

Posto che la Commissione europea ha ufficializzato l'aggiornamento, dal 1° marzo 2023, del **tasso base nella misura del 3,06 per cento**, il Ministero stabilisce che dalla stessa data il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione delle agevolazioni alle imprese **è pari al 4,06 per cento.**

730: quando spetta la detrazione per spese di procreazione assistita

Tra le spese mediche detraibili nel Modello 730 ai sensi della lett. c) comma 1 dell'art 15 del TUIR vi sono le spese per la procreazione assistita.

In particolare, come precisato da ultimo nella Circolare n. 7 luglio 2022 n. 24, **la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita PMA è detraibile** dal soggetto intestatario della fattura. **In caso di fattura cointestata**, chiarisce il documento di prassi, **la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.**

La detrazione d'imposta spetta per:

- **prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita**, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 **effettuato nelle strutture autorizzate** (dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità);



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- **trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI)**, nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita.

È necessario controllare e conservare i seguenti documenti:

- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista
- ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN
- se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme
- in mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni.

Incentivi Autotrasporto: dal 15.03 domande per mezzi ecologici

Dal prossimo 15 marzo partono le domande per gli incentivi stabiliti dal DM 18 novembre 2021 n 461, con risorse pari a 10 milioni di euro, per l'acquisto di mezzi ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa. La norma ha stanziato 50 milioni di euro ripartiti in 6 periodi lungo l'arco temporale 2021-2026: in questo secondo periodo di incentivazione le risorse ammontano a 10 milioni e **sarà possibile presentare le istanze nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 28 aprile 2023.**

Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e **vanno da:**

- **un minimo di 4.000 euro** per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate
- **fino a 24.000 euro** per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.

A questi importi **si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.**

Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, **tramite posta elettronica certificata** dell'impresa richiedente a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it. **In ciascun periodo ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda.**

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento.

Enti del terzo settore scadenza in arrivo e chiarimenti sul requisito dell'anzianità di iscrizione

Entro il 16.03.2023 gli ETS devono comunicare all'agenzia delle entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro ricevute:

- **da persone fisiche,**
- **nel periodo di imposta 2022,**

ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi **precompilata**. La comunicazione è obbligatoria dal 2022 per i soggetti con **volume di ricavi superiore a 220.000 euro.**



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

In una Nota del 3 marzo il Ministero afferma che la decorrenza del requisito di anzianità di iscrizione di 6 nel RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice che confermano. Le disposizioni confermano la **continuità tra l'iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale e l'iscrizione dell'ente al RUNTS in una delle due sezioni - ODV e APS- e la inclusione nel computo dei sei mesi** di iscrizione al RUNTS, prescritto dall'articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato - in continuità di iscrizione - ad uno dei registri previsti dalle leggi citate.

Lo stesso principio è applicabile inoltre nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS medesimo, e nei confronti delle ODV ai fini dell'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.

Viene invece specificato che non può valere ai fini delle convenzioni l'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus.